

Sentenza, Tribunale di Nola, dott.ssa Giuseppa D'Inverno, 17 febbraio 2016, n. 497

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE PRIMA**

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA GIUSEPPA D'INVERNO, HA EMESSO LA SEGUENTE

SENTENZA

nella causa iscritta al n. *omissis*/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto: **azione di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall.** e vertente

TRA

CURATORE DEL FALLIMENTO

- attore-

CONTRO

BANCA

- convenuta-

CONCLUSIONI

come da verbali in atti.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda in esame ha ad oggetto l'azione di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. (come modificato dalla L. n. 80/2005) del riscatto totale della polizza n. *omissis* dell'importo di € 159.301,98, effettuato dalla convenuta in data 24/29 dicembre 2010 (data valuta e data contabile), nella qualità di creditore pignoratorio della stessa, al fine della riduzione della debitoria presente sul c/c ordinario n. *omissis* acceso dalla società fallita in data 25.11.2011, presso la filiale di Casoria della Banca.

Sostiene la Curatela attrice che la detta estinzione, effettuata mediante il riscatto di una polizza "unitedlinked" - stipulata in data 21 giugno 2006 dalla società poi fallita con la società *omissis* in favore dell'assicurato *omissis*, legale rappresentante della società ed a beneficio della medesima contraente, poi costituita in pegno a favore della convenuta in data 22 giugno 2006 - appartenente ai prodotti con finalità finanziarie-assicurative a lungo termine, e non previdenziali, abbia rappresentato un'operazione negoziale anomala- in quanto l'estinzione del debito rappresentava uno scopo ulteriore rispetto alla causa tipica della polizza vita - compiuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società con la finalità di ridurre maniera consistente la debitoria del conto corrente che scendeva da - € 272.806,10 a - € 113.504,12.

Sentenza, Tribunale di Nola, dott.ssa Giuseppa D'Inverno, 17 febbraio 2016, n. 497

Conclude chiedendo dichiararsi l'inefficacia della detta estinzione con conseguente restituzione, in favore del fallimento, della somma di € 159.301,98, oltre interessi maturati e maturandi, al tasso legale, sino al soddisfo, e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda non solo perché infondata atteso che si era al più in presenza di una revoca ex art. 67, comma 2, l. fall. (e non di un'operazione anomala revocabile in base al comma 1 dell'art. 67 l. fall.), rispetto alla quale la Curatela non aveva dato prova della *scientia decotionis*, ma anche perché mancavano le condizioni per l'operatività della revoca di una rimessa ex art. 70, comma 3, l. fall. non avendo la Curatela chiesto la restituzione secondo quanto indicato dalla citata norma.

In ogni caso, chiede dichiararsi l'infondatezza della domanda perché la citata estinzione del debito in conto corrente era avvenuta mediante pagamento del terzo- ovvero dell'assicurato omissis e non mediante pagamento con danaro della società - con conseguente non revocabilità del pagamento del terzo, e perché il saldo del rapporto di conto corrente in esame era già stata ammesso al passivo in chirografo, con conseguente formazione di un giudicato endofallimentare che precludeva l'azione revocatoria dei pagamenti parziali intervenuti in precedenza.

All'udienza del 29 ottobre 2015, in assenza di attività istruttoria non richiesta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda della Curatela va rigettata per i seguenti motivi.

La Curatela agisce perché sia dichiarato ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. il carattere anomalo dell'estinzione del debito della società poi fallita, derivante da saldo di conto corrente, effettuato mediante escussione anticipata da parte della banca della polizza vita costituita in pegno dalla società fallita a favore del credito derivante dall'apertura di credito in conto corrente acceso a favore della società poi fallita.

L'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., assoggetta a revocatoria gli atti estintivi dei debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento.

La Curatela desume l'anormalità dell'operazione dal fatto che l'escussione della polizza sia avvenuta in contrasto con la causa tipica della polizza, di investimento a lungo termine, e prima della scadenza della medesima.

La tesi non regge.

La possibilità di riscatto anticipato era prevista dall'atto di pegno del 27.06.2006 (cfr. art. 7 del contratto sub. doc. n. 2 della produzione attrice) mentre **non può sostenersi che l'escussione abbia realizzato una modalità anomala di estinzione del debito in conto corrente, rappresentando invece - come affermato dalla convenuta- un modo di estinzione del debito, sempre liquido ed esigibile, rientrante nella normalità dei rapporti tra le parti ed in linea con la causa tipica del contratto di pegno.**

Sentenza, Tribunale di Nola, dott.ssa Giuseppa D'Inverno, 17 febbraio 2016, n. 497

Anche la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme all'adottato orientamento affermando che *“In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno ormai consolidatosi in favore della stessa banca è revocabile, ai sensi dell'art. 67 (comma 2) della legge fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'“eventus damni” deve considerarsi “in re ipsa”, consistendo nella lesione della “par condicio creditorum” ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere “a priori” il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito al passivo”* (così Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2010, n. 4785; Trib. Napoli, 11.11.2011, in www.iusletter.com).

Per i motivi sopra detti, **poiché il pagamento in esame mediante rimessa in conto corrente è avvenuto in data 24/29 dicembre 2010**, e dunque oltre il termine di sei mesi a ritroso dalla sentenza dichiarativa di fallimento del 25.11.2011 (art. 67, comma 2, l. fall.), ed in assenza di prova della *scientia decoctionis* della banca convenuta da parte della Curatela attrice, la domanda va rigettata.

La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza e viene effettuata in via equitativa, tenuto conto del D.M. n. 55/2014, come in dispositivo, attesa l'assenza di analitica nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna la Curatela attrice al pagamento a favore della società convenuta delle competenze processuali, che liquida in Euro 8.000,00 per compenso, oltre spese generali ,IVA, CPA come per legge.

Nola, 16 febbraio 2016

Il Giudice
dr.ssa Giuseppa D'Inverno

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*